PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0090(COD)

12.2.2009

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1 - 8

Progetto di relazione
Michael Cashman
(PE415.164v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Proposta di regolamento
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

AM_Com_LegCompr

Emendamento 1
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 73

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Quale misura complementare al presente regolamento, la Commissione dovrebbe proporre uno strumento, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che definisca norme comuni che disciplinino il riutilizzo di informazioni e documenti detenuti dalle istituzioni attuando, mutatis mutandis, i principi stabiliti nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Or. en

Emendamento 2
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l'indagine non sia conclusa o l'atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un'istituzione abbia	***soppresso***

raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'indagine.

Or. en

Emendamento 3
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 85, 86, 87 e AFCO 2

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzione***. ***I dati contenuti*** in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o ***elettronico*** usando gli strumenti disponibili del sistema operativo***;***	a) "documento", qualsiasi ***dato o*** contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione***. ***Le informazioni contenute*** in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati ***(inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione)*** costituiscono ***un documento o*** dei documenti se sono estraibili in ***uno o più*** formati stampa o ***elettronici*** usando tutti gli strumenti ***ragionevolmente*** disponibili del sistema operativo***. Un'istituzione che intenda creare un nuovo sistema elettronico di archiviazione o modificare sostanzialmente un sistema esistente deve valutare il probabile impatto sul diritto di accesso previsto dal presente regolamento e agire in modo tale da promuovere l'obiettivo della trasparenza.*** ***Le funzionalità per il recupero delle informazioni archiviate nei sistemi elettronici di archiviazione da parte delle istituzioni sono adeguate al fine di rispondere a richieste ripetute del pubblico che non possono essere soddisfatte con gli strumenti già***

disponibili del sistema operativo.

Or. en

Emendamento 4
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti ***dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono*** continuare ad essere ***applicate*** anche dopo tale periodo, se necessario.	7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti ***dall'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo, l'eccezione può*** continuare ad essere ***applicata*** anche dopo tale periodo, se necessario.

Or. en

Emendamento 5
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 49, 111 e AFCO 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro***, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro.***	2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro

L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.	***– che non è stato trasmesso dallo Stato membro in qualità di membro del Consiglio, o*** ***– che non riguarda informazioni trasmesse alla Commissione per quanto concerne l'applicazione della legislazione comunitaria,*** ***sono consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o di disposizioni equivalenti della propria normativa o si opponga, a norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE, in quanto la divulgazione del documento sarebbe contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.***

Or. en

Emendamento 6
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle	4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle

copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.	copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti. ***Nel caso di documenti in formato stampa o di documenti in formato elettronico prodotti sulla base di informazioni contenute in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati, il costo effettivo della ricerca e del recupero del documento o dei documenti può anche essere posto a carico del richiedente. Non è previsto alcun costo aggiuntivo se l'istituzione ha già pubblicato il documento o i documenti in questione. Il richiedente viene informato in anticipo sull'importo e sul metodo di calcolo dei costi.***

Or. en

Emendamento 7
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 127 e INTA 3

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.	3. ***Fatti salvi i regolamenti interni delle istituzioni, il registro o il sistema di registri (nel caso di registri multipli per la stessa istituzione) di ciascuna istituzione contiene in particolare riferimenti a:*** ***– i documenti in entrata e in uscita, come pure la corrispondenza ufficiale dell'istituzione laddove tale corrispondenza rientri nella definizione di cui all'articolo 3, lettera a),*** ***– gli ordini del giorno e i resoconti delle riunioni, i documenti preparati per essere distribuiti prima delle riunioni e gli altri documenti distribuiti durante le riunioni.***

Ciascuna istituzione:

– entro ...* adotta e pubblica un regolamento interno concernente la registrazione dei documenti,

– entro ... ** garantisce la piena operatività del suo registro.

_____

**** Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

***** Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Non è necessario è non è fattibile registrare qualsiasi cosa rientri nell'ampia definizione di "documento" di cui all'articolo 3. Il nuovo testo enuncia i principi relativi al tipo di documenti che devono essere registrati e stabilisce che ciascuna istituzione deve adottare e pubblicare regolamenti interni più specifici per attuare tali principi.

Emendamento 8
Michael Cashman
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Onde garantire che i principi di trasparenza e buona amministrazione siano effettivamente applicati, le istituzioni interessate concordano norme di attuazione e procedure comuni relative alla presentazione, alla classificazione, alla declassificazione, alla registrazione e alla diffusione dei documenti.
	Al fine di facilitare un vero e proprio dibattito tra i soggetti coinvolti nel processo decisionale e fermo restando il principio di trasparenza, le istituzioni

indicano chiaramente ai cittadini se e quando, durante le fasi specifiche del processo decisionale, può non essere concesso un accesso diretto ai documenti. Queste limitazioni non si applicano una volta adottata la decisione.

Or. en